

in molti casi il ritardo della consegna del plico può dipendere da cause ragionevoli, quali sono la distanza dal capoluogo, la via cattiva, eccetera; ed occorre lealmente riconoscere che tali ritardi sono successi certo in molte altre sezioni di tanti altri Collegi le cui elezioni non furono neppure contestate.

È possibile colpire un fatto positivo doloso, sebbene il collega Barzilai sia d'avviso che in questa materia sia difficile potere accertare anche i fatti positivi.

Ciò sarà vero forse in qualche caso; ma comunque, un fatto positivo è già più facile che si accerti e si affermi; ma invece se l'ufficio elettorale volesse, per il mal talento, dimenticare di fare questa immediata rimessione deliberatamente, come si potrà dire che lo ha fatto con dolo?

Fu una omissione, omissione colpevole, o trascuranza; ma come sarà possibile dire che questo atto di trascuranza sia un atto di dolo che l'ufficio abbia commesso? Vede quindi la Camera come basti questa considerazione per rendersi conto del male a cui si andrebbe incontro con la teorica avversaria.

Si aggiunga poi che in alcune delle sezioni in cui si vorrebbe essere doloso tale ritardo, la maggioranza non era nemmeno per il Dozzio!

Ricordo poi alla Camera che in tutti gli altri casi (ed anche qui invoco la cosa giudicata) si è sempre detto che questa nullità non è tale da infirmare il voto elettorale. E ricordo, poichè da altri fu pure accennato, il caso di pochi giorni or sono della elezione Silva per la quale l'onorevole Socci diceva essere pure sua opinione questa che io professo. Aggiungo che nel caso Silva la cosa era anche più grave, perchè là mancava la firma dei componenti l'ufficio, mentre qui non havvi altro che il ritardo nel rimettere il plico, ma le firme esistono, il plico è suggellato, quindi c'è la impossibilità materiale di fare qualsiasi alterazione o broglio.

Di fronte a questi fatti, poichè questa è la convinzione che ho ricavato dallo incartamento attentamente esaminato e che confido che la Camera vorrà pur essa avere conformemente alla grande maggioranza della Giunta, ho fiducia che la Camera vorrà porre termine a questa procedura, non perchè essa abbia subita la defatigazione di due anni, ma perchè vere imprescindibili ragioni di moralità e di diritto impongono

la convalidazione del nostro bene amato collega.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

**Berenini.** Per quanto io sia, come tutti siamo, convinto dell'inutilità di questi discorsi, debbo però, come relatore della minoranza della Giunta, dar ragione, come brevemente ho fatto anche per iscritto, del dissenso mio e della proposta che feci in Giunta per l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Dozzio.

S'intende che, come già ebbe a dire l'onorevole Barzilai, la persona dell'onorevole Dozzio non c'entra; e tanto meno ci entra, questa volta che, proprio, come disse il collega, si tratta di un Collegio il quale parecchie altre volte è passato a traverso a questa bufera della corruzione, non mai però, tranne una sola volta, come sarebbesi dovuto, stigmatizzata dalla Camera. Ora onorevoli colleghi, io dissi di essere d'accordo con l'onorevole Girardi in questo: che i fatti concordemente stabiliti non sono molti, ma mi riservai di esprimere intorno ad essi il mio pensiero; e lo esprimo dicendo che, se sono pochi, sono sintomatici. Sono sintomatici nel caso presente, e lo sono tanto più in quanto vengono al seguito di tutti quegli altri che furono altre volte deplorati. E sono anche più da tenersi in considerazione, perchè, come sapete, l'onorevole Dozzio siede fra noi per virtù dell'urna segreta, la quale ha potuto dire che quanto la Giunta delle elezioni aveva accertato, non era la verità; e solo per questo egli potè raggiungere quel limite minimo di voti che occorreva affinchè il ballottaggio non fosse dichiarato. Sicchè una lieve circostanza, un lieve vizio di forma dovrebbe essere sufficiente, perchè la Camera, tutrice non soltanto del proprio decoro, ma della squisita applicazione della legge, debba questa volta, senz'altro, consacrare nella sua deliberazione quanto ho avuto l'onore di scrivere prima e dirà oggi alla stregua dei fatti e della legge.

L'onorevole Chiappero ha osservato come io abbia detto cosa non esatta affermando che il Consiglio di Stato aveva costantemente deciso che la nullità comminata dall'articolo 73 della legge comunale e provinciale, testualmente pari all'articolo 68 della legge elettorale politica, non contiene la sanzione di nullità per tutte quante le operazioni che ivi sono indicate, ma soltanto per la prima parte del n. 2, relativa, cioè, alla firma ed al suggellamento del plico contenente le note di identificazione. (*Inter-*